



BANDO PUBBLICO	Contributi per lo sviluppo della tartuficoltura nelle zone vocate del Veneto.
Normativa di riferimento	Legge 16 dicembre 1985, n. 752, Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. Legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30.
Termini di presentazione delle domande	120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Risorse a bando	100.000,00 euro



1 Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

Il presente bando è volto a supportare azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi culturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo, in attuazione di quanto disposto all'art. 15, comma 1, della L.R. 30/1988.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati ad incentivare interventi di miglioramento culturale delle tartufaie controllate riconosciute, nonché all'impianto di nuove tartufaie coltivate.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale, limitatamente alle zone vocate alla produzione di tartufi nella Regione Veneto secondo la cartografia tematica disponibile al seguente link:

<https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>

2 Beneficiari degli aiuti

Possono beneficiare del contributo:

- a. proprietari o conduttori di tartufaie controllate riconosciute ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/1988;
- b. proprietari o conduttori di superfici agricole situate nelle zone vocate alla produzione di tartufi che intendano procedere all'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2.1. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- a. disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione;
- b. per i richiedenti di cui al punto a) del paragrafo 2, essere titolari di una tartufaia controllata riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/1988;
- c. aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004);
- d. nel caso di conduzione, avere acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'investimento da parte del titolare del diritto reale;
- e. in caso di consorzi o associazioni, qualora non regolato dallo statuto o atto costitutivo, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti;
- f. non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi;
- g. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
- h. presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

3. Interventi e spese ammissibili

3.1 Descrizione interventi

Le operazioni possono riguardare uno o più dei seguenti interventi.

3.1.1. Interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute

Si intendono ammissibili le seguenti operazioni:

- a. interventi selvicolturali di:
 - diradamento selettivo con taglio ed esbosco delle piante in soprannumero, delle specie non



- tartufigene, delle specie alloctone o non adatte al sito;
- taglio ed esbosco delle piante morte o deperienti;
- decespugliamento selettivo con eliminazione dei rovi, dell'edera e di altre piante infestanti, con mantenimento di piante arbustive ed erbacee di specie adatte al sito;
- b. rinfoltimenti e sottopiantagioni con messa a dimora di piantine forestali tartufigene non micorrizzate e di piantine forestali micorrizzate con la specie di tartufo per cui l'area è ad alta (Z1) o media vocazionalità (Z2) secondo la cartografia tematica reperibile al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>;
- c. azioni atte a favorire il consolidamento del suolo e l'attecchimento delle piantine, qualora funzionali all'intervento di miglioramento colturale, come acquisto e posa in opera di pacciamatura biodegradabile, bacchette segna piantine e sistemi di protezione dalla fauna selvatica.

Le operazioni possono essere attuate tramite l'esecuzione di uno o più investimenti come sopra delineati.

3.1.2. Realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l'impianto di piante tartufigene micorrizzate

Si intendono ammissibili le operazioni volte alla realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto su terreno agricolo di piante tartufigene micorrizzate con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali. Le nuove tartufaie potranno essere realizzate per la coltivazione di una delle seguenti specie di tartufo:

- *Tuber melanosporum*
- *Tuber aestivum*
- *Tuber uncinatum*
- *Tuber borchii*

nelle aree ad alta (Z1) o media vocazionalità (Z2) delle singole specie secondo la cartografia tematica reperibile al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>

Si intendono ammissibili le seguenti operazioni:

- a. analisi chimico-fisiche del terreno per valutare l'idoneità alla coltivazione del tartufo;
- b. preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura fino ad una profondità massima di 50 cm, fresatura);
- c. messa a dimora delle piantine (tracciamento file, preparazione buche, pacciamatura, paletti di sostegno e eventuali protezioni da fauna selvatica);
- d. acquisto del materiale di moltiplicazione delle specie arboree.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Interventi nelle tartufaie controllate

- a. Per le tartufaie controllate sono ammissibili interventi solo nelle aree che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/1988 entro la data della scadenza dei termini per la presentazione delle domande del presente bando o per le quali è in corso un procedimento di riconoscimento; per rispettare i tempi amministrativi dell'istruttoria, le nuove richieste di riconoscimento delle tartufaie controllate dovranno risultare presentate alla Struttura regionale competente entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del bando;
- b. devono essere presenti le tipologie forestali elencate nella tabella allegata al paragrafo 13.1; tale informazione risulta reperibile nella cartografia tematica al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>
- c. la superficie di investimento non deve essere inferiore a 0,5 ettari;
- d. per gli interventi selvicolturali e di rinfoltimenti e sottopiantagioni la domanda deve essere corredata da un progetto redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente; rinfoltimenti e sottopiantagioni



devono prevedere l'utilizzo di specie forestali arboree tartufigene autoctone, adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area, e alla tipologia forestale evidenziata nella cartografia tematica reperibile al seguente link <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>

- e. per gli interventi selvicolturali e di rinfoltimenti e sottopiantagioni il progetto deve essere accompagnato dal parere dell'autorità forestale competente, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 e dell'art. 28 delle PMPF;
- f. le piantine utilizzate per i rinfoltimenti e sottopiantagioni devono avere età massima di 3 anni, in pane di terra e avere una certificazione di micorrizzazione, ove pertinente, rilasciata da Ente riconosciuto; le specie di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003 devono essere accompagnate dal relativo certificato di provenienza;
- g. le piantine dovranno essere micorizzate con la specie di tartufo per cui l'area ha alta (Z1) o media vocazionalità (Z2) e in coerenza con la tabella allegata al paragrafo 13.1; non è ammesso l'utilizzo di piantine micorizzate con il *Tuber magnatum*;
- h. nel caso di sistemazioni del terreno che implicino movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 6 e 36 del Reg. regionale n. 2/2020 (PMPF);
- i. nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto deve essere evidenziata la specie di tartufo di riferimento, ovvero la specie che si raccoglie maggiormente nella superficie;
- j. non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile; in caso di uso di shelter in materiale plastico, ne deve essere prevista la rimozione con avvio allo smaltimento;

3.2.2 Realizzazione di nuove tartufaie coltivate

- a. Per la realizzazione di nuove tartufaie coltivate sono ammissibili interventi solo nelle aree ad alta (Z1) o media vocazionalità (Z2) per le specie di tartufo *Tuber melanosporum*, *Tuber aestivum*, *Tuber uncinatum* e *Tuber borchii* secondo la cartografia tematica reperibile al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242> e secondo i limiti minimi stabiliti al paragrafo 5.2;
- b. la domanda dovrà essere corredata da un Progetto redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente; nel progetto devono essere specificati il sesto di impianto, le specie arboree tartufigene utilizzate, la specie di tartufo con cui le piante sono micorizzate e il piano di coltura per il mantenimento della tartufaia; nel progetto deve essere indicata la specie di tartufo di riferimento, tra una di quelle elencate alla lett. a), ovvero la specie con cui sono micorizzate almeno l'80% delle piantine messe a dimora;
- c. le piantine utilizzate devono avere età massima di 3 anni, in pane di terra e avere una certificazione di micorrizzazione rilasciata da Ente riconosciuto; le specie di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003 devono essere accompagnate dal relativo certificato di provenienza;
- d. la realizzazione di tartufaie coltivate con il presente bando comporta il riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/1988 al termine dell'intervento e deve pertanto essere presentata la relativa istanza con le modalità previste al paragrafo 3.5;
- e. la realizzazione di tartufaie coltivate è ammessa esclusivamente in terreni agricoli ove, al momento della domanda, non è in atto alcuna produzione tartufigera; non sono ammessi interventi in aree a pascolo o prato permanente;
- f. la superficie di investimento deve essere non inferiore a 0,2 ettari e non superiore a 2,0 ettari.

3.3 Spese ammissibili

Per gli interventi di cui al precedente paragrafo 3.2.1 sono considerate ammissibili:

- a. Spese sostenute per la realizzazione degli interventi quali:
 - azioni preparatorie del terreno, strettamente necessarie ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
 - interventi localizzati di assestamento del terreno;
 - interventi di natura selvicolturale per la pulizia dell'area;
 - acquisto del materiale di propagazione forestale delle specie tartufigene; è consentito l'acquisto sino a un massimo di n. 30 piantine micorizzate/ettaro; è ammesso anche l'utilizzo



- di piante non micorrizate fino a un massimo di n. 100 piantine/ettaro; le specie utilizzate devono essere coerenti con la tipologia forestale di cui alla tabella allegata al paragrafo 13.1 e la specie di tartufo per cui la superficie oggetto di intervento ha vocazionalità alta o media;
- messa a dimora del materiale di propagazione;
 - acquisto e posa in opera di pacciamatura biodegradabile, bacchette segna-piantine, sistemi di protezione individuale delle piante, quali ad es. shelter o disposizione della ramaglia o materiali di risulta di precedenti utilizzazioni al fine di proteggere il postime; nel caso di utilizzo di shelter in materiale plastico, questi vanno asportati e avviati a smaltimento a fine utilizzo;
- b. spese generali connesse all'intervento per le prestazioni tecniche (onorari di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.), nella misura massima del 5% delle spese.

Per gli interventi di cui al precedente paragrafo 3.2.2 sono considerate ammissibili:

- analisi chimico-fisiche del terreno che attestino l'idoneità della superficie alla coltivazione del tartufo; le analisi devono essere prodotte da laboratorio accreditato;
- azioni preparatorie del terreno, strettamente necessarie ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
- interventi localizzati di assestamento del terreno;
- acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale delle specie tartufigene; le piantine devono essere micorrizate con le specie *Tuber melanosporum*, *Tuber aestivum*, *Tuber uncinatum* o *Tuber borchii* e devono possedere una certificazione di micorrizzazione rilasciata da Ente riconosciuto; è consentito l'acquisto di un numero minimo di n. 200 piantine/ha fino ad un massimo di n. 500 piante/ha;
- messa a dimora del materiale di propagazione;
- acquisto e posa in opera di pacciamatura biodegradabile, bacchette segna-piantine, sistemi di protezione individuale delle piante (es. shelter; nel caso di utilizzo di shelter in materiale plastico, questi vanno asportati e avviati a smaltimento a fine utilizzo).

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

3.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese non riferibili agli interventi di cui al paragrafo 3.1;
- b. spese per l'acquisto e la messa a dimora di piantine micorrizate con *Tuber magnatum* o di altre specie di tartufo diverse da quanto previsto ai paragrafi 3.1 e 3.2;
- c. spese per l'acquisto di terreni, macchinari, DPI, materiali di consumo o attrezzature varie;
- d. IVA;
- e. spese coperte da indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro di regimi assicurativi sottoscritti per la copertura di danni o perdite dovuti ad eventi di natura analoga per le medesime superfici;
- f. prestazioni volontarie;
- g. recinzioni di qualsiasi natura e interventi sulla viabilità di accesso interna o esterna alla superficie oggetto di investimento;
- h. impianti di irrigazione.

3.5 Impegni

- a. Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel progetto finanziato;
- b. l'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004, al Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs. n. 19/2021, nonché al DM 17 maggio 2022, "Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale"; presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386;



- c. per gli interventi di cui al par. 3.1.2 dovrà essere presentata domanda di riconoscimento della tartufaia coltivata alla Regione Veneto – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali almeno 60 giorni prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo; la modulistica e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili alla pagina internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi>. Il mancato riconoscimento della tartufaia comporta la revoca del contributo concesso.

3.6 Vincoli

- a. A partire dal pagamento del saldo, l'investimento non deve essere distolto per almeno 10 anni, fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa vigente.
- b. Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l'alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l'uso delle opere oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave o danno di natura biotica che colpisca in misura rilevante l'intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

3.7 Termini per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, che coincidono con i termini per la richiesta di pagamento del saldo, sono 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Risorse finanziarie a bando

Le risorse a bando per la concessione di contributi ammontano a 100.000,00 euro.

4.2 Aliquota del contributo

Tipo di sostegno: rimborso commisurato alle spese ammissibili.

Aliquota di sostegno:

- per gli interventi previsti al paragrafo 3.1.1 l'aliquota di sostegno è del 80%;
- per gli interventi previsti al paragrafo 3.1.3 l'aliquota di sostegno è del 40%;

Sono eleggibili a sostegno operazioni che prevedono una spesa ammissibile minima di 2.500,00 € fino ad un massimo di 20.000,00 €.

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario regionale agroforestale approvato o secondo le indicazioni in esso contenute. Per l'acquisto di piantine forestali micorrizate è richiesta la presentazione di almeno 3 preventivi forniti da fornitori differenti; qualora la scelta non ricada sul preventivo di spesa più basso ovvero se, per le condizioni di mercato, non sia possibile reperire tre preventivi, la scelta del preventivo scelto va motivata e giustificata in una relazione tecnica illustrativa. Nei preventivi deve essere indicata la specie di tartufo con cui le piantine sono micorrizate.

4.3 Aiuti di stato, compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti sono finanziati ai sensi della lett. a bis), comma 1, art. 15 della L.R. n. 30/1988 "Disciplina della



raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” e sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

5 Criteri di selezione

Le graduatorie di priorità per l’assegnazione dei contributi di cui al presente bando sono stabilite secondo i criteri sotto declinati. Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 10 punti.

5.1 Criterio di selezione 1 - Soggetto richiedente

Criterio	SOGGETTO RICHIEDENTE	PUNTI
1.1	Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore Diretto	10
1.2	Altro soggetto	5

Criterio di assegnazione:

- 1.1 il punteggio è attribuito qualora il soggetto privato proprietario o conduttore di tartufaia controllata riconosciuta o proprietario o conduttore di superfici agricole per la realizzazione di tartufaie coltivate abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto;
- 1.2 il punteggio è attribuito qualora il soggetto proprietario o conduttore di tartufaia controllata riconosciuta o proprietario o conduttore di superfici agricole per la realizzazione di tartufaie coltivate non abbia la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

5.2 Criterio di selezione 2 – Tipo di investimento

Criterio	TIPO DI INTERVENTO	PUNTI
2.1	Operazioni che includano sia la realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l’impianto di piante tartufigene micorrizate che interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute	10
2.2	Realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l’impianto di piante tartufigene micorrizate	5
2.3	Interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute	3

Criterio di assegnazione:

- 2.1 il punteggio è attribuito qualora la domanda presentata preveda sia interventi di realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l’impianto di piante tartufigene micorrizate che interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute
- 2.2 il punteggio è attribuito qualora la domanda presentata preveda la realizzazione di nuove tartufaie coltivate con l’impianto di piante tartufigene micorrizate
- 2.3 il punteggio è attribuito qualora la domanda presentata preveda la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento in tartufaie controllate riconosciute

5.3 Zona di vocazionalità

Numero	ZONE DI VOCAZIONALITA'	PUNTI
3.1	Superficie di investimento rientrante per il 100% nella zona di vocazione Z1- Alta per la specie di tartufo utilizzata	10
3.2	Superficie di investimento rientrante per almeno il 50% nelle zone di vocazione Z1- Alta per la specie di tartufo utilizzata	5



Criterio di assegnazione:

- 3.1 il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di intervento ricade per il 100% all'interno della zona classificata ad alta vocazione tartuficola (Z1) della specie del tartufo di riferimento;
- 3.2 il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di intervento ricade per almeno il 50% all'interno della zona classificata ad alta vocazione tartuficola (Z1) e la restante superficie all'interno della zona a media vocazione (Z2) della specie del tartufo di riferimento.

La carta della vocazione tartuficola è consultabile nel geoportale della Regione del Veneto al seguente indirizzo: link <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=242>

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la domanda con superficie oggetto di investimento maggiore.

La mancata evidenza nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono prese in considerazione solo se presenti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata.

6 Domanda di contributo

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa), in base all'art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti.

I termini per la presentazione della domanda ad Avepa sono aperti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione e per i successivi 120 giorni.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. sottoscrizione valida della domanda;
3. presenza Codice Fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo sono allegati i seguenti documenti:

- a) progetto, comprensivo di computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato, articolato come segue:
 - i) relazione tecnica che dettagli la tipologia di investimento; la relazione deve dimostrare la coerenza dell'intervento con le "Linee guida per la realizzazione, coltivazione e gestione di tartufaie controllate e coltivate" reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/raccolta-tartufi> con particolare riferimento alle tipologie forestali, alle specie tartufigene utilizzate e alle carte della vocazione tartuficola per le singole specie di tartufo; la relazione deve inoltre esplicitare la specie di tartufo di riferimento che deve essere coerente con la localizzazione della superficie di investimento in relazione alla carta di vocazionalità della stessa specie;
 - ii) elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento;
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici);
 - superficie oggetto di investimento georiferita in formato Geopackage (estensione .gpkg, sistema di riferimento EPSG 7795-fuso 12), compilato secondo le indicazioni reperibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/supporto-alla-redazione-di-cartografie-di-progetto>;
 - iii) documentazione fotografica ante investimento;



- b) atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA, in caso di richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o ad altro titolo o in caso sia individuato/delegato per la realizzazione dell'iniziativa;
- c) in caso di consorzi o associazioni, qualora non regolato dallo statuto o atto costitutivi, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, specifica convenzione con tali soggetti;
- d) solo per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, su modulo reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>;
- e) estremi del provvedimento regionale di riconoscimento della tartufaia controllata nel caso di interventi previsti al paragrafo 3.1.1;
- f) per gli interventi selvicolturali, autorizzazioni al taglio, secondo quanto disposto all'articolo 6 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
- g) altre autorizzazioni previste per legge (es: movimenti terra, Valutazione di Incidenza, ecc.) ove pertinenti.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera d), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti e), f) e g), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. In allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari riportanti la data di presentazione all'Autorità competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC), pena la non ammissibilità della domanda.

7 Ammissibilità e finanziamento delle domande

Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda o le ultime domande in caso di parità poste in posizione utile della graduatoria non possano essere completamente finanziate per carenza di fondi, ai beneficiari è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.

8 Domanda di pagamento del contributo

8.1 Modalità e termini per il pagamento

Il pagamento viene erogato in forma di anticipo (facoltativo) pari al 40% del contributo concesso e, per il restante importo a saldo, sulla base della rendicontazione finale.

A tal fine, per ciascuna fase di pagamento il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, corredata della necessaria documentazione, secondo le indicazioni di Avepa.

8.2 Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di anticipo va presentata secondo le indicazioni di Avepa e corredata da:

- a. polizza fideiussoria, di durata non inferiore a 30 mesi e di entità pari al 40% del contributo concesso, redatta secondo le modalità indicate da Avepa.

8.3 Domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo e di contestuale svincolo della fideiussione deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.



In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni settimana di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 6 mesi, la domanda è considerata decaduta e il contributo revocato.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- a. fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- b. relazione tecnica finale, completa del computo metrico a consuntivo, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori;
- c. superficie dell'investimento realizzato, georiferita in formato Geopackage (estensione .gpkg, sistema di riferimento EPSG 7795-fuso 12), , compilato secondo le indicazioni reperibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/supporto-alla-redazione-di-cartografie-di-progetto> .
- d. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA;
- e. per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, copia del provvedimento della Regione del Veneto di riconoscimento della tartufaia coltivata, ovvero copia dell'istanza presentata.

La mancanza della documentazione prescritta comporta il mancato pagamento del saldo.

9 Varianti e subentro

9.1 Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 3.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali sono considerate tali se per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione e comunque senza variazione dell'importo finale se non in difetto.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.

9.2 Variazione del soggetto richiedente o beneficiario

Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, la variazione del soggetto richiedente, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, al soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta la presentazione di una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.



Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo, di cui al paragrafo 10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al paragrafo 10, già assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

10 Controlli

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di Avepa, che esegue controlli in loco su un campione di almeno il 10% delle domande regolarmente pervenute entro il termine di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo vincolativo, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.

11 Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali; e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it, pec: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) – email: organismo.pagatore@avepa.it, pec: protocollo@cert.avepa.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it, pec: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per



la protezione dei dati personali con sede in Via Venezia n.11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Foreste Selvicoltura e Sistemazioni idraulico-forestali – UO Foreste e Selvicoltura, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2794772

e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



13 ALLEGATI TECNICI

13.1 Tipologie forestali

Si riporta di seguito la tabella con la tipologia forestale idonea alla simbiosi tartufigena per le diverse specie di tartufo (la relativa idoneità è indicata con “+”)

Copertura del suolo	T. <i>magnatum</i>	T. <i>melanosporum</i>	T. <i>aestivum</i>	T. <i>uncinatum</i>	T. <i>borchii</i>	T. <i>brumale</i>	T. <i>mesentericum</i>	T. <i>macrosporum</i>	T. <i>moschatum</i>
Aceri-frassineto con ostraia	+	-	+	+	-	+	-	-	+
Aceri-tiglieto di versante	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Aceri-tiglieto tipico	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Carpineto con cerro	+	-	+	+	-	-	-	-	+
Carpineto con frassino	-	-	+	+	-	-	-	-	+
Carpineto con ostraia	+	-	+	+	-	+	-	-	+
Carpineto tipico	-	-	+	+	-	-	-	-	+
Faggeta altimontana	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta montana tipica esalpica	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta montana tipica esomesalpica	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta montana tipica mesalpica	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta primitiva	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta submontana con ostraia	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta submontana dei suoli acidi	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta submontana dei suoli mesici	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Faggeta submontana tipica	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Formazione antropogena di conifere	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Lecceta	-	+	+	-	+	+	-	+	+
Orno-ostrieto con leccio	+	+	+	+	-	+	-	-	+
Orno-ostrieto primitivo	+	-	+	+	-	+	-	-	+



Copertura del suolo	T. magnatum	T. melanosporum	T. aestivum	T. uncinatum	T. borchii	T. brumale	T. mesentericum	T. macrosporum	T. moschatum
Orno-ostrieto tipico	+	-	+	+	-	+	-	-	+
Ostrio-querceto a scotano	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ostrio-querceto tipico	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Querco-carpineto collinare	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Querco-carpineto planiziale	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rovereto dei substrati magmatici	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rovereto tipico	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Saliceti e altre formazioni riparie	+	-	-	-	+	-	-	+	-

